



SERVIZI
SOLUZIONI
PROSPETTIVE



AMBIENTE
ACUSTICA
SICUREZZA
QUALITÀ



UNI EN ISO 9001:2015

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Spett. Azienda in indirizzo



Nuove modifiche sulla Salute e Sicurezza – Il ruolo del preposto

Non è solo per gli auguri che ci vediamo costretti ad inviarvi una circolare la vigilia di Natale, ma per un'informazione urgente, sulla quale torneremo più diffusamente nelle prossime settimane.

Avevamo già descritto il **Decreto Legge 146 del 21/10/2021** che ha inasprito alcune tipologie di sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro; il decreto è stato convertito con Legge n. 215 del 17/12/2021, con alcune importanti modifiche, in vigore dal giorno 21 dicembre 2021.

Ci limitiamo per il momento a segnalare alcuni aspetti particolarmente innovativi.

UN NUOVO SPAZIO PER I PREPOSTI

La figura del preposto per la sicurezza viene fortemente valorizzata, non è esagerato dire che il preposto **entra in una nuova dimensione**.

In primo luogo viene introdotto **un nuovo obbligo per il datore di lavoro**, vale a dire:

Individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.

La mancata individuazione è sanzionata con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Deve inoltre essere ESPRESSAMENTE INDICATO al committente il nominativo del PREPOSTO in tutte le attività di appalto e subappalto.

Ciò non può significare che in ogni impresa devono sempre esistere dei preposti, ma che questa figura, **di fatto presente per necessità anche in molte piccole imprese** deve necessariamente essere identificata, formalizzata e riconosciuta (se presente). Inoltre viene stabilito che per lo svolgimento delle specifiche attività di vigilanza **deve essere riconosciuto un corrispettivo economico**, che potrà essere stabilito dai "contratti e accordi collettivi di lavoro".

Infine si sottolinea che **"Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività"**, diventa quindi una figura protetta, come è già il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. L'idea è evidentemente quella di farlo diventare un fulcro importante della sicurezza, che come tale potrebbe anche contrapporsi per qualche aspetto al datore di lavoro. Infatti come vedremo viene dato al preposto il potere di **interrompere le lavorazioni pericolose**.

PARADIGMI SRL
via della Costituzione, 30
41058 VIGNOLA - Modena
Tel. +39 059.765293
Fax +39 059.7703316

UFFICIO REGGIO EMILIA
via Matteotti, 2/1
42023 CADELBOSCO
di SOPRA (RE)
Tel e Fax +39 0522.492409
reggioemilia@paradigmi.net

P. IVA e C.F. 02813710361
R. E. A. MO - 0333623
Cap. Soc. 12.500,00 € i.v.

paradigmi@libero.it
www.paradigmi.net



I compiti del preposto (articolo 19) vengono inoltre estesi; infatti ora leggiamo (evidenziando le modifiche):

[i preposti devono:]

sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di ~~persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti~~ **rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire** per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, **interrompere** l'attività del lavoratore e **informare** i superiori diretti

Il preposto cessa quindi di essere un puro segnalatore delle situazioni di pericolo, ma deve INTERVENIRE fattivamente facendo cessare i comportamenti pericolosi, e in seconda battuta INTERROMPERE l'attività del lavoratore.

Non è una novità assoluta ma un forte stimolo ad avere un comportamento attivo e responsabile in favore della sicurezza

Ed inoltre si aggiunge quanto segue:

[i preposti devono:]

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate

Sono inoltre introdotte alcune importanti novità sulla formazione (dei preposti, con obbligo di aggiornamenti biennali, ma anche dei datori di lavoro).


Su questo punto si dovrà però aspettare un provvedimento della Conferenza Stato-Regioni, previsto entro il 30 giugno 2022.

Approfondiremo le altre novità in un prossimo comunicato, per la vigilia di Natale ci sembra sufficiente.... Tanti auguri e restiamo a disposizione in caso di urgenti necessità, altrimenti ci risentiamo nell'anno nuovo.

Vignola, 24 dicembre 2021



Dott. M. Mattioli e lo staff Paradigmi



Nuove modifiche sicurezza - il ruolo del preposto		Modifiche al DL 146
Estensore: MM	Revisione 0 del 24/12/2021	Pagina 2 di 2